



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (di seguito "d.lgs. n. 79 del 1999"), ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" (di seguito "d.lgs. n. 164 del 2000"), ed in particolare l'articolo 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'articolo 29;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito DM 5 settembre 2011), recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito "DM 28 dicembre 2012"), recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 11 gennaio 2017 (di seguito "DM 11 gennaio 2017") concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017 recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

CONSIDERATO l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

CONSIDERATO che l'Italia presenta performance particolarmente elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensità energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015, ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti di promozione che accelerano l'introduzione di ~~questi~~ prodotti, edifici, veicoli o servizi più efficienti;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali 2020 e successivi, saranno intraprese azioni finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli interventi di efficientamento energetico;

CONSIDERATA la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonché della possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;

CONSIDERATO che i soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DM 5 settembre 2011, il ritiro dei certificati bianchi, cui hanno diritto, e che questi ultimi sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del DM 21 dicembre 2007;

CONSIDERATO che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto del mantenimento di un necessario equilibrio tra domanda e offerta di Certificati Bianchi sul mercato, anche al fine di accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative, che possano garantire stabilità nel conseguimento dei risultati attesi e promuovere una progressiva riduzione dei costi;

CONSIDERATO che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il D.M. 11 gennaio 2017, dovuta in particolare:

- all'esito di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di Certificati Bianchi;
- all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd. schede standardizzate che hanno rilevato diffuse inadempienze e determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande presentate negli ultimi mesi, con interventi in autotutela su approvazioni già rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017;
- all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli investimenti, che hanno verosimilmente contribuito a ridurre il volume delle richieste di Certificati Bianchi;

CONSIDERATO in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che il volume di Certificati Bianchi disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019, pertanto per assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta è necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il sistema, chiarire la metodologia di valutazione, e introdurre strumenti di flessibilità, anche temporale, in grado di sopperire al fenomeno, consentendo un riequilibrio del mercato e il conseguimento degli obblighi minimi;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in particolare dal secondo semestre, e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato ha avuto

forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni di febbraio 2018;

CONSIDERATO che i prezzi suddetti, registrati in particolare nelle ultime sessioni di mercato, appaiono sproporzionati rispetto ai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento e all'andamento dei costi delle tecnologie e che la volatilità eccessiva degli stessi può anche essere un fattore di freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi;

CONSIDERATO che la consultazione pubblica e le audizioni parlamentari effettuate sul documento di Strategia Energetica Nazionale 2017, nel definire il ruolo importante dei Certificati Bianchi per il conseguimento degli sfidanti obiettivi nazionali, hanno condiviso la necessità nel breve termine di attuare misure volte a superare le attuali criticità del mercato ed i forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo;

CONSIDERATO necessario assumere disposizioni, anche a carattere congiunturale, volte a stabilizzare l'andamento degli scambi di Certificati Bianchi sul mercato, per fornire un segnale di prezzo affidabile, rilanciare gli investimenti e calmierare gli impatti sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicità degli strumenti di incentivazione e dell'esigenza di evitare forme di sovracompensazione non proporzionali ai costi e ai rischi degli investitori;

CONSIDERATI gli indirizzi già rivolti al GME in merito alla frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso GME, come provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi;

RITENUTO che, con riferimento all'entità degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene congruo fissare il valore massimo di riconoscimento di cui all'articolo 11, comma 2, del succitato DM 11 gennaio 2017, pari a 250 €;

RITENUTO possibile, alla luce dell'esperienza applicativa fin qui maturata e delle proposte emerse nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria ai fini della predisposizione delle Guide operative, ampliare la tipologia degli interventi ammissibili con 30 nuovi tipi di interventi e ritenuto altresì opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare i valori della vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione, al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti;

SENTITO il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, del ...;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del...;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017

- I. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) *consumo di baseline*: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di *baseline* è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento";
 - b) all'articolo 4, comma 12, la parola "2018" è sostituita dalla seguente parola: "2019";

- c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE";
- d) l'articolo 6, comma 4, è sostituito dal seguente: "I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali.";
- e) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: "I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:
- a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
 - b) contributi in conto interesse.
- f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, nonché con la definizione di un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, nelle more del riequilibrio del mercato per effetto anche delle disposizioni introdotte con il presente decreto, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco. In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, tenuto altresì conto delle misure di flessibilità nelle modalità di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive all'entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi di cui al presente comma.";
- g) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4";
- h) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predisporre e sottoporre al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonché delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte,

riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 6”;

- i) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: “ I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I soggetti che partecipano al mercato suddetto sono tenuti a comunicare al GME il proprio assetto societario e l'eventuale presenza, nel mercato stesso, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo”;
- j) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 14-bis

Emissione di Certificati Bianchi

1. A decorrere dal 1 aprile di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, il GSE è autorizzato ad emettere, a favore dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari a 260 euro.
 2. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento degli obblighi minimi di cui all'articolo 14, comma 3. A tal fine, il GME comunica mensilmente al GSE l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.
 3. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:
 - a) non possono essere ceduti né acquistati dal soggetto obbligato che li riceve;
 - b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;
 - c) sono automaticamente annullati, ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto che li possiede, nella prima sessione di annullamento utile successiva al loro rilascio.
 4. I soggetti obbligati che acquistano Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, possono riscattare dal GSE stesso, entro 24 mesi dalla data di acquisto, tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisto, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica.
 5. Decorsa infruttuosamente la scadenza di cui al comma 4, i proventi delle vendite di cui al comma 1 accantonati dal GSE, contribuiscono a diminuire l'onere per l'adempimento agli obblighi, sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e il gas naturale.
 6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa.
 7. Il GSE comunica bimestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 4. ”.
- k) all'Allegato 2, la Tabella 1 è sostituita dalla Tabella di cui all'allegato al presente decreto;

Articolo 2

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutti i progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, fatta eccezione per i progetti di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ALLEGATO 1

TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]		Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Tipo I	Altra tipologia
			riduzione consumi energia elettrica	riduzione consumi gas e/o altro
Settore Industriale				
Impianti di produzione di energia termica	10	7		X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	7		X
Generatori di aria calda	10	7		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione <i>ex ante</i> , anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	3	-		X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7	5		X
Essiccatori	10	7	X	X
Brucciatori rigenerativi	7	5		X
Motori elettrici	7	5	X	
Forni di cottura	10	7	X	X
Forni di fusione	10	7	X	X
Forni di pre-riscaldamento	10	7	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi radianti ad alta temperatura	10	7		X
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	5	X	X
Installazione di sistemi per l'illuminazione	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione	-	5	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	7	X	
Sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro	7	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	7	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	7	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	7	X	X
Dispositivi per la fabbricazione foglio nel settore cartario	10	7	X	X
Casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue	10	7	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	5		X
Tele di formazione per produzione di carta	7	5	X	X
Cappi in seccheria	10	7	X	X

Termocompressori in macchine continue	7	5		X
Presse ad eccezione di presse idrauliche per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	X
Estrusori di materie plastiche	10	7	X	X
Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	5		X
Abbattitore a barbotina	7	5	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	3		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	5		X
Sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	-		
Efficientamento del sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	5	-	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Sistemi di pompaggio	7	5	X	
Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	5		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW	7	5		X
Evapo-concentratori sottovuoto	10	7		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	7	5	X	
EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI ELETTRICI				
Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti	10	-		X
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	-		X
Caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	7		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili ivi compreso il trasporto navale	7	-	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	5	-	X	X
Installazione di motori elettrici	7	5	X	
Realizzazione di CED	7	-	X	
Efficientamento di CED	5	-	X	
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa	7	-	X	
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa	5	-	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione pubblica	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica	-	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	5	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa per impianti di depurazione	7	5	X	

Installazione di pompe di calore e gruppi frigo a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	5	X	
Settore civile				
Installazione di caldaie e generatori di aria calda	10	7	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti	7	5	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	X	X
Nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	-	X	X
Retrofit di "edifici a energia quasi zero"	-	5	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione privata	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione privata	-	5	X	
Installazione di economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Misure comportamentali				
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	X	X
Adozione iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	-	X	X



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

Decreto di modifica del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 102/2014, delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 che regola il funzionamento del meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il 31 maggio 2017 si è concluso il periodo d'obbligo 2016 con i seguenti risultati:

- l'obbligo 2016 risulta coperto per il 58,9% (su un minimo del 60%, vi sono quindi soggetti che devono recuperare negli prossimi anni le quote non coperte)
- l'obbligo 2015 risulta coperto per il 76,6%
- l'obbligo 2014 risulta coperto per il 99,9%, quasi integralmente

In base ai risultati suddetti non è stato coperto un volume di CB pari a:

- 0,07 Mln di CB per l'anno 2014, da recuperare a carico dei soggetti inadempienti del 2014
- 1,81 Mln di CB per l'anno 2015, da recuperare entro il 31 maggio 2018
- 3,90 Mln di CB per l'anno 2016, da recuperare entro il 31 maggio 2019

Quanto detto riguarda il precedente periodo di programmazione.

Considerati i nuovi obblighi introdotti con il DM 11 gennaio 2017 (che ciascun soggetto obbligato deve adempiere almeno al 60%, per evitare le sanzioni) e la possibilità di recuperare le quote residue nell'anno successivo, in occasione delle prossime scadenze si avranno i seguenti obblighi minimi:

- 5,02 Mln di CB al 31 maggio 2018 (obbligo 2017)
- 9,38 Mln di CB al 31 maggio 2019 (obbligo 2018)
- 5,95 Mln di CB al 31 maggio 2020 (obbligo 2019)
- 6,74 Mln di CB al 31 maggio 2021 (obbligo 2020)
- 2,84 Mln di CB al 31 maggio 2022 (residui obbligo 2020)

Dalle analisi condotte dal GSE in merito alla generazione di CB prevista per il prossimo periodo, risulta che:

- il numero di CB disponibili sul mercato per lo scambio nell'anno d'obbligo 2017 risulta pari a circa 6 Mln. Tale volume risulterebbe quindi sufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2018, con circa 1,2 Mln di CB in avanzo sui conti proprietà;
- si verificherebbe un'insufficienza di CB per l'adempimento all'obbligo 2018 (31 maggio 2019), dovuta alla verosimile incapacità del meccanismo di generare un quantitativo di risparmio energetico sufficiente. Per stimare la capacità di generazione di CB nell'anno d'obbligo 2018, è infatti necessario tenere conto:
 - degli esiti di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di Certificati Bianchi, che riguarda circa 150.000 CB/trimestre (ovverossia circa -600.000 CB/anno);
 - degli esiti dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd. "schede standardizzate", che ha rilevato diffuse inadempienze e ha determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle

domande presentate negli ultimi mesi, con diffusi annullamenti in autotutela delle approvazioni già rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017, e con un effetto di ulteriore riduzione di Certificati (circa -700.000 CB/anno);

- di alcuni progetti di grandi dimensioni che hanno generato nel primo semestre del 2017 una quantità di titoli inferiore rispetto a quanto generato negli anni precedenti;
- di una riduzione consistente degli interventi soggetti a misurazione dei risparmi ottenuti rispetto alla precedente stima, con un impatto in negativo di circa -350.000 CB a partire, tuttavia, dall'anno d'obbligo 2019;
- del potenziale effetto di spiazzamento determinato da nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli investimenti.

In base a quanto detto la capacità di generazione di CB, al trend attuale, pur sommata ai residui sui conti proprietà, rimarrebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo previsto per il 2018.

Nel corso dell'anno d'obbligo 2017 e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo degli scambi di Certificati Bianchi (nel seguito CB) avvenuti sul mercato regolato è salito in modo consistente (di circa il 130%, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nella seconda sessione di febbraio 2018).

In base ai criteri riportati nella Deliberazione dell'AEEGSI del 15 giugno 2017 435/2017/R/EFR che definisce il valore di rimborso dei CB da concedere ai soggetti obbligati per l'adempimento all'obbligo, ad oggi il contributo tariffario per l'anno 2017 (assumendo che tutti i futuri scambi sul mercato avvengano a tale prezzo) risulterebbe pari a circa 312 €/CB. Tale valore eccede di oltre 120 € il contributo tariffario concesso per il 2016, che è stato pari a 191 €/CB.

I prezzi suddetti, registrati nelle ultime sessioni di mercato ed in costante aumento, appaiono sproporzionati rispetto ai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento. La volatilità eccessiva, oggetto di segnalazioni alle Autorità competenti, sta peraltro frenando investimenti in grado di generare nuovi risparmi, per il timore di rischi eccessivi; dunque la fluttuazione del prezzo, in quanto eccessiva, sta anche mostrandosi inefficace nel riportare il sistema in equilibrio. Si ricorda infine che il meccanismo trova copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas, nei limiti del riconoscimento tariffario.

Per rendere possibile o comunque favorire l'adempimento dell'obbligo a carico dei soggetti obbligati, dare stabilità al mercato ed interrompere i continui aumenti sui prezzi, il provvedimento in oggetto introduce alcune modifiche al decreto interministeriale suddetto.

Un insieme di modifiche interviene su aspetti tecnici o metodologici in grado di promuovere l'offerta di nuovi risparmi e semplificare le istruttorie da parte del GSE. In particolare il provvedimento prevede la modifica del concetto di addizionalità e di baseline, al fine di renderla coerente con quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica.

Inoltre, sempre al fine di promuovere l'offerta, è aggiornata ed arricchita la tabella contenente le tipologie di intervento ammissibili, con circa 30 nuovi interventi.

Nella tabella si prevede di differenziare i valori di vita utile da concedere agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione. Ciò alla luce delle modifiche al concetto di baseline, i cui effetti ricadono esclusivamente sugli interventi di sostituzione, e al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti.

Altre modifiche riguardano le modalità di adempimento da parte dei soggetti obbligati, in particolare in termini di maggiore flessibilità temporale.

Infine, ulteriori modifiche integrano la regolazione economica del mercato centralizzato dei certificati in modo più efficace rispetto alla situazione attuale e introducono misure minime di trasparenza sui soggetti che

partecipano al mercato stesso. In particolare, è prevista l'introduzione di un valore massimo unitario di riconoscimento per il contributo tariffario concesso ai soggetti obbligati, pari a 250 euro. Per le sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo 2017 (fino al 31 maggio 2018), è inoltre previsto un limite al valore che può essere preso in considerazione per la formazione del contributo tariffario, al fine di evitare ulteriori incrementi degli oneri a carico delle tariffe dell'energia. Inoltre è altresì introdotto un meccanismo atto ad assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta, basato sulla possibilità, da parte del GSE, di emettere a prezzo fissato a favore dei soggetti obbligati il numero di Certificati Bianchi necessari al fine di adempiere agli obblighi minimi annuali. E' poi data la possibilità, agli acquirenti, di riscattare tali somme entro un tempo determinato, a fronte della presentazione dei risparmi sottesi alla quantità di titoli emessi.

Il decreto, nello specifico, prevede all'articolo 1, comma 1:

- alla lettera a), la revisione di alcune definizioni, al fine di modificare il concetto di baseline per i quali esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento. In tali casi, il risparmio è calcolato rispetto a tale situazione. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline rimane invariato rispetto al decreto 11 gennaio 2017;
- alla lettera b), è previsto l'aggiornamento al 2019 della possibilità di modificare gli obiettivi e gli obblighi qualora i risultati del meccanismo non fossero in linea con le previsioni;
- alla lettera c), è semplificato l'iter di modifica della tabella degli interventi ammissibili;
- alla lettera d), è modificata la disposizione riguardante la possibilità di ammettere i progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, al fine di chiarirla e renderla conforme alle modifiche apportate al concetto di baseline;
- alla lettera e), si prevede la revisione delle disposizioni in materia di cumulabilità, finalizzate a rimuovere le attuali criticità interpretative che limitano la presentazione di progetti e pertanto compromettono l'incremento della generazione di CB. In particolare, si chiariscono le misure con cui il beneficio concesso dai Certificati Bianchi è cumulabile, garantendo maggiore sicurezza ai proponenti;
- alla lettera f), si chiariscono i criteri che l'ARERA deve prevedere nell'ambito della definizione del contributo tariffario, e in particolare considerare i prezzi di scambio nell'ambito dei contratti bilaterali e introdurre un valore massimo di riconoscimento per i CB. Si individua poi un valore massimo a 250 euro, valevole a partire dalle sessioni di annullamento valide per l'anno 2018; il valore tiene conto dell'entità degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre è previsto un limite economico, valido esclusivamente per le sessioni di scambio successive all'entrata in vigore del presente decreto, al prezzo che può essere considerato ai fini della formazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo in corso;
- alla lettera g), al fine di evitare una situazione di mercato corto, che contribuirebbe ad un ulteriore incremento dei prezzi, è introdotta la possibilità di recuperare la quota d'obbligo residua in 2 anni (attualmente è previsto il recupero in 1 anno);
- alla lettera h), sono aggiornate le disposizioni riguardanti la definizione dei contenuti da inserire nella guida operativa, al fine di renderla conforme alle modifiche apportate al concetto di baseline;
- alla lettera i), sono introdotte disposizioni volte ad esercitare un miglior controllo sulle dinamiche di mercato;
- alla lettera j), è prevista l'introduzione di un nuovo articolo che disciplina la possibilità da parte del GSE, di emettere a prezzo fissato a favore dei soggetti obbligati il numero di Certificati Bianchi necessari al fine di adempiere agli obblighi minimi annuali;
- alla lettera k), è aggiornata la tabella riguardante l'elenco delle tipologie di intervento ammissibili, al fine di renderla conforme alle modifiche apportate al concetto di baseline.

All'articolo 2, sono riportate le disposizioni finali e riguardanti l'entrata in vigore.

All'Allegato 1 è riportata la tabella aggiornata delle tipologie di intervento ammissibili.